

Le modifiche alla normativa penale previste dal dlgs che recepisce la direttiva Ue 2019/713

Pagamenti online senza timori

Manette e responsabilità 231 contro frodi e falsificazioni

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Niente paura ad abbandonare il contante e ad affidarsi ai pagamenti elettronici: approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri del 4 novembre scorso, il decreto legislativo recante attuazione della direttiva (Ue) 2019/713 proprio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Con la previsione di nuove fattispecie penali e sanzioni mirate, attraverso le modifiche agli articoli 493-ter e 640-ter c.p. e l'inserimento del nuovo art. 493-quater c.p., nonché con l'ampliamento del catalogo «231», scopo del decreto è favorire il mercato unico digitale e consolidare una piena fiducia dei consumatori e delle imprese nell'utilizzo dei nuovi mezzi di pagamento, di certo più veloci, ma al contempo percepiti come più rischiosi.

Le modifiche al c.p. Dopo aver fornito un quadro definitivo, il decreto legislativo di recentissima approvazione, nell'attuare la direttiva (Ue) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, all'art. 2 interviene nel codice penale. In particolare, si amplia la fattispecie di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, di cui all'art. 493-ter c.p., allargandone il campo d'applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti. È così punito con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 310 a 1.550 euro, innanzitutto, chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizzi, non essendone titolare, strumenti di pagamento immateriali, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento o documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. Inoltre, scattano le manette per chi li falsifichi o alteri, e ancora chi posseda, ceda o acquisisca tali strumenti, carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Peraltro attenzione, perché per la giurisprudenza consolidata il reato di cui all'art. 493-ter c.p. è integrato anche dall'uso dello strumento di pagamento da parte di un terzo con il consenso del titolare

Il dlgs contro le frodi nei pagamenti online

Modifica all'art. 493-ter c.p. «Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento»	<ul style="list-style-type: none"> • Estensione della fattispecie a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti • Pena della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 310 a 1.550
Introduzione dell'art. 493-quater «Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti»	<ul style="list-style-type: none"> • Pena della reclusione fino a 2 anni e della multa fino a 1.000 euro • In caso di condanna o di patteggiamento, confisca di dispositivi/programmi e del profitto/prodotto del reato, anche per equivalente
Modifica dell'art. 640-ter c.p. «Frode informatica»	<ul style="list-style-type: none"> • Aggravante (pena da 1 a 5 anni e multa da 309 a 1.549 euro) quando l'alterazione del sistema informatico, per ottenere un profitto o procurare un danno, determina un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale
Introduzione dell'art. 25-octies.1 dlgs 231/2001 «Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti»	<ul style="list-style-type: none"> • Per il delitto di cui all'art. 493-ter c.p. da 300 a 800 quote • Per i delitti di cui agli artt. 493-quater e 640-ter c. 2 c.p. fino a 500 quote • Per ogni altro delitto contro la fede pubblica o il patrimonio del c.p. quando ha a oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti <ul style="list-style-type: none"> - se punito con reclusione < 10 anni sino a 500 quote - se punito con l reclusione = o > 10 anni da 300 a 800 quote

È punito con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 310 a 1.550 euro chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizzi, non essendone titolare, strumenti di pagamento immateriali, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento o documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi

(Cass. pen., Sez. II, 25.9.2020, n. 26807); e può essere escluso solo se il terzo agisca nell'esclusivo interesse del titolare, eseguendo materialmente l'operazione (Cass. pen., Sez. II, 12/5/2021, n. 18609).

Altresì, si interviene sul reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p. per prevedere una aggravante (pena da 1 a 5 anni e multa da 309 a 1.549 euro) quando l'alterazione del sistema informatico, per ottenere un profitto o procurare un danno, determina un trasferi-

mento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Il delitto di nuova introduzione. Si introduce nel codice penale, sotto l'art. 493-quater, un nuovo delitto, rubricato «Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti».

Precisamente, la norma punisce con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro chiunque, al fine di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per tale finalità, o adattati a tale scopo.

Inoltre, analogamente a quanto già previsto dall'art. 493-ter c.p., si prevede che, in caso di condanna o di patteggiamento a norma dell'articolo 444 c.p.p., è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché quel-

la del profitto o del prodotto del reato, anche nella forma per equivalente.

L'ampliamento del catalogo «231». Di particolare rilievo, ancora, l'inserimento degli illeciti di nuova introduzione

La nuova norma punisce con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro chiunque, al fine di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per tale finalità, o adattati a tale scopo

nel catalogo dei reati presupposto previsti dal dlgs n. 231 del 2001. Specificamente, per le imprese nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il reato di cui all'art. 493-ter c.p., viene prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; mentre per

la commissione dei delitti di cui agli artt. 493-quater c.p., e 640-ter, secondo comma, c.p. (nella nuova ipotesi aggravata), la sanzione pecuniaria è fino a 500 quote. Ancora, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Il che significa, tenendo conto che l'importo di una quota è compreso tra un valore minimo di euro 258 e un massimo di euro 1.549, che la sanzione per le ipotesi più gravi potrà arrivare fino a 1.239.200 euro.

Inoltre, in caso di condanna, l'ente sarà destinatario anche delle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le ulteriori disposizioni. Infine, nuovi compiti per il ministero della giustizia, che dovrà inviare annualmente alla Commissione europea una relazione contenente dati sul numero dei procedimenti penali iscritti e definiti con sentenza di condanna per i reati relativi agli strumenti di pagamento diversi dai contanti, oltre che sul numero degli indagati e condannati. Si individua poi nella Direzione centrale della polizia criminale il punto di contatto operativo nazionale per lo scambio con gli altri Stati membri di informazioni relative

ai reati oggetto della direttiva. Tale autorità, che dovrà rispondere alle richieste di assistenza entro 8 ore, sarà dotata di ulteriori unità di personale da un decreto del presidente del consiglio di prossima adozione.